

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 011/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 23 luglio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) **RICORSO DEL SIGNOR POMPA MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 12 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 10.6.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Pompa Marco riduce la sanzione inflitta e la ridetermina fino al 31.8.09. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL’A.S.D. LASTRIGIANA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 4 AL SIG. CORTI MARCO;**
- **AMMENDA DI €1.000,00 ALLA RECLAMANTE;**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 40, COMMA 3 N.O.I.F. – NOTA 6334/590/PF08-09/AA/AC DEL 14.4.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 106/CDN del 24.6.2009)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Lastrigiana di Lastra a Signa (Firenze) assolve i reclamanti dalle incolpazioni loro ascritte e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 23 luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete